



COMUNE DI AVELLINO
SERVIZI SOCIALI

Regolamento assistenza alle famiglie in situazione di disagio economico

ART.1

L'Amministrazione Comunale attua interventi di assistenza economica nei confronti di persone che versano in disagiate condizioni economiche in adempimento delle competenze derivanti dal D.P.R 24 luglio 1977-n.616.

ART.2

Possono richiedere assistenza economica i cittadini residenti che:

- non abbiano alcun reddito;
- che percepiscano esclusivamente redditi da pensione minima, siano in condizioni, anche temporanea, di bisogno economico e che non abbiano congiunti obbligati ai sensi del Codice Civile in condizioni economiche tali da poter provvedere al loro mantenimento;

Ogni caso va esaminato con riferimento alla situazione economica dei parenti (genitori- figli- coniuge ecc.) ed in relazione all'analisi completa dei rapporti familiari condotta dagli assistenti sociali.

ART.3

Le domande intese ad usufruire dell'assistenza economica vanno presentate ai Servizi Sociali del Comune che ne curano l'istruttoria e relazionano e predispongono i successivi atti amministrativi per l'erogazione. Almeno ogni tre mesi i Servizi Sociali dovranno sottoporre all'esame della Giunta il programma di assistenza attuato, previa informativa alla Commissione Consiliare.

ART.4

L'Assistenza economica potrà essere estesa a quei cittadini che non solo rientrano nei criteri di accesso previsti di cui all'art.2, ma che necessitano anche di ulteriori erogazioni economiche nell'ambito di un complessivo progetto di intervento elaborato dai Servizi Sociali.

ART.5

L'intervento economico può essere ordinario (caratterizzato dalla continuità) o straordinario. Deve essere considerato ordinario il sussidio erogato periodicamente, anche per un lasso di tempo determinato a titolo di assegno necessario per la sussistenza dell'assistito. Il sussidio ordinario può essere concesso per il periodo massimo di un anno ed è rinnovabile in caso eccezionale di persistenza di bisogno. Si intende per intervento economico straordinario il sussidio erogato a favore degli adulti, singoli cittadini e nuclei in condizione di bisogno temporaneo ed indifferibile.

Tale sussidio può essere erogato una sola volta nel corso dell'anno per lo stesso utente.

Il sussidio straordinario può essere concesso in situazioni di comprovato bisogno socio -assistenziale per fronteggiare tutte quelle condizioni di ausilio o emergenza e temporaneo bisogno, ad esempio:

- rimborso spese di viaggio a persone bisognose (per casi necessari ed improcastinabili);
- per disagiate condizioni economiche collegate a sostenimento di spese per cure e prestazioni mediche non rimborsabili dall'A.S.L. o da altro Ente privato o pubblico;
- disagio unito a difficoltà di sostenimento di spese canone alloggio, accesso ad abitazione in locazione.

Per quanto possibile si cercherà di corrispondere contributi atti a risolvere strutturalmente le situazioni di disagio.

Nella determinazione dei contributi vanno considerati eventuali benefici concessi agli interessati per altri interventi tipo ENAOLI, assegni di maternità, contributo casa, contributo per 3 figli minori ecc.

ART.6

Prima di procedere all'esame di ogni richiesta di assistenza economica dovrà essere scrupolosamente verificato che l'intervento non sia di competenza di altri Enti. Nel caso si riscontri il divieto al cittadino a fruire del contributo richiesto ad altre istituzioni, dovranno essere fornite all'interessato le indicazioni e la collaborazione necessarie per il soddisfacimento di assistenza economica presso il Comune.

ART.7

Nell'erogazione dei sussidi ordinari o straordinari riferiti all'esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni ai sensi del D.P.R n.616/77 a favore di categorie protette occorre, dove è possibile, riassorbire gli interventi economici all'interno delle forme di assistenza già proprie dell'Amministrazione Comunale e destinate specificamente a tali categorie, fermo restando il diritto privilegiato della categoria protetta, nonché la prosecuzione degli interventi assistenziali specificamente previsti da leggi urgenti.

ART.8

Il limite massimo dell'importo del sussidio straordinario, di norma, non può essere superiore all'importo minimo della pensione sociale mensile¹, fermo restando che lo stesso sussidio deve coprire le spese di cui all'art.5. L'importo di sussidi continuativi deve essere contenuto fra un ottavo ed il 100% del minimo della pensione, incrementato dalla spesa derivante dal pagamento del canone di affitto, il cui reale importo documentato sarà aggiunto sino ad un massimo di un quarto del minimo di pensione sociale.

ART.9

Per la concessione di sussidi continuativi o straordinari l'istruttoria del Servizio Sociale deve essere svolta nel rispetto del diritto di privacy delle persone interessate. Qualora l'intervento di assistenza economica sia rivolto a persone appartenenti ad un nucleo familiare composto da più persone rientranti nei casi di cui al precedente art.2, il sussidio così specificato al precedente art.8 deve essere calcolato aggiungendo alla quota del primo assistito quote proporzionalmente decrescenti per gli altri assistiti del nucleo, nel modo seguente:

- per il 2° assistito non oltre il 75% del contributo assegnato al 1° assistito:
- per il 3° assistito e successivi non oltre il 50% del contributo assegnato al 1° assistito.

ART.10

Per una corretta valutazione della richiesta di assistenza economica, nell'istruttoria della pratica occorre siano acquisiti elementi sufficienti a dare un esatto quadro complessivo delle condizioni socio - economiche ed ambientali del nucleo familiare anche in riferimento ai parenti obbligati ai sensi del Codice Civile. Per la valutazione delle situazioni economiche dovrà essere acquisita l'autodichiarazione relativa all' I.S.E.E (indicatore situazione economica equivalente) di cui al D .Legislativo 109/98

ART. 11

A decorrere dall'esecutività del presente regolamento la revisione dei sussidi economici avviene:

- d'ufficio ogni anno;
- su iniziativa dei Servizi Sociali che effettueranno gli opportuni controlli periodicamente, qualora intervengano modificazioni della situazione economica o della composizione del nucleo familiare.

=====

¹ Al 28.02.2000 l'importo ammonta a lire 720.490